

**ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA UNIVERSITA'/REGIONE  
STIPULATO IL 22.07.2008, FRA L'ENTE ECCLESIASTICO "MIULLI" E  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI- PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA EX  
ART. 6, II COMMA, D.LGS. 502/92 E SMI**

L'Università degli Studi di Bari nella persona del Prof. Antonio Quaranta, nato a Bari il 02.01.1943, nella sua qualità di Preside pro-tempore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari, domiciliato per la carica in Bari, Piazza Giulio Cesare n. 11, (C.F. 8002170720) e l'Ente Ecclesiastico "Miulli", in persona del Monsignor Mario Pacello, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 26.10.1937, nella sua qualità di Direttore Generale e rappresentante legale *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Acquaviva delle Fonti (BA) via Prov.le Santeramo-Acquaviva Km 4.100 (C.F. 00574290722)

**PREMESSO**

- che in data 22 luglio 2008 è stato sottoscritto il "*Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la formazione specialistica ex art. 6, II comma, d.lgs. 502/92 e successive modificazione e integrazioni*", che qui si intende riportato, anche se non materialmente trascritto;
- che l'articolo 2, comma 3, del prefato Protocollo di Intesa prevede che possono far parte della rete formativa delle scuole di specializzazione le Aziende Sanitarie Locali provinciali relativamente ai Servizi Territoriali e i Presidi Ospedalieri dotati delle cinque specializzazioni di base (medicina, chirurgia, ginecologia, pediatria, ortopedia);
- che l'articolo 3, comma 1, del prefato Protocollo di Intesa prevede che l'Università stipuli con le AA.SS.LL., ecc., appositi accordi per disciplinare i rapporti in attuazione del presente protocollo, sulla base di quanto indicato dai Consigli delle Scuole di Specializzazione interessate;
- che tali accordi sono da intendersi quali esplicitazioni del prefato Protocollo di Intesa, in quanto ne recepiscono integralmente le previsioni e non determinano l'instaurarsi di nuovi rapporti convenzionali;
- che presso l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia - sono attive in via di attivazione le Scuole di Specializzazione riportate nell'elenco allegato sub A;



- che la sede formativa di riferimento delle Scuole di Specializzazione è l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari;
- che della "rete formativa" possono far parte le seguenti strutture sanitarie:
  - A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia
  - IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (FG)
  - IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari
  - IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (BA)
  - IRCCS "Fondazione Maugeri" Stabilimento di Cassano Murge (BA)
  - Ente Ecclesiastico "Miulli" Acquaviva delle Fonti (BA)
  - Ente Ecclesiastico "Cardinale Panico" di Tricase (L.E)
  - AA.SS.LL. provinciali, relativamente ai servizi Territoriali
  - i PP.OO. dotati delle cinque specializzazioni di base e cioè: medicina, chirurgia, ginecologia, pediatria ed ortopedia.

#### VISTA

- la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari resa in data 30.03.2009 e del 20.07.2009, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente Accordo;

#### STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

##### **Articolo 1**

###### *Finalità*

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo attuativo, che disciplina i rapporti e le modalità di reciproca collaborazione tra l'Ente Ecclesiastico "Miulli" e l'Università degli Studi di Bari per l'espletamento, nell'ambito delle strutture dell'Ente Ecclesiastico "Miulli", delle attività formative delle Scuole di Specializzazione interessate dalla presente convenzione.

##### **Articolo 2**

###### *Rete formativa delle Scuole di Specializzazione*

Al fine di completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione specialistica nell'ambito dell'Ente Ecclesiastico "Miulli", sono riportate nell'allegato sub 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Scuole di Specializzazione



interessate alla presente convenzione, con a fianco indicate le strutture assistenziali collegate, afferenti all'Ente Ecclesiastico "Miulli".

### **Articolo 3**

*Afferenza dei medici in formazione specialistica alle strutture* dell'Ente Ecclesiastico "Miulli"

La permanenza dei medici in formazione specialistica presso le strutture dell'Ente Ecclesiastico "Miulli" sarà finalizzata allo svolgimento di attività di tirocinio per l'acquisizione di esperienze pratico-applicative.

Nel periodo di permanenza dei medici in formazione, l'Ente Ecclesiastico "Miulli" garantisce la possibilità di utilizzo delle proprie strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le competenze scientifiche e tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste.

I medici in formazione ammessi a frequentare le strutture dell'Ente Ecclesiastico "Miulli" saranno tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari.

Il Direttore di ciascuna Scuola di Specializzazione interessata, comunica alla Direzione Sanitaria dell'Ente Ecclesiastico "Miulli" ed alla competente Area Scuole di Specializzazione dell'Università, i nominativi dei medici in formazione specialistica che nell'anno accademico successivo frequenteranno le strutture dell'Azienda, indicando per ciascuna struttura durata del periodo di frequenza, tipi di attività professionalizzanti in cui devono essere impegnati ed il loro livello di autonomia nella esecuzione di tali attività.

Tale comunicazione deve pervenire di norma entro il 30 settembre di ogni anno e comunque con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di inizio della frequenza.

La proposta della direzione della Scuola si intende tacitamente accettata qualora non pervengano comunicazioni da parte dell'Ente Ecclesiastico "Miulli" entro i quindici giorni successivi all'arrivo della comunicazione.

### **Articolo 4**

#### *Tutori*

Ogni attività assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di tutori.

Per i medici in formazione specialistica che afferiscono a strutture dell'Ente Ecclesiastico "Miulli" i tutori sono individuati tra i dirigenti medici specialisti nella specifica disciplina in servizio o in convenzione presso l'Azienda stessa.



Al fine di individuare i dirigenti medici a cui affidare il ruolo di tutori, il Direttore Sanitario Aziendale avrà cura di far pervenire al Direttore di ciascuna Scuola di Specializzazione interessata entro il 30 luglio di ogni anno, un elenco dei dirigenti medici aspiranti alla nomina a tutor nell'anno accademico successivo, unitamente ai *curricula vitae* e professionale degli stessi.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, esaminati i *curricula*, anche in relazione alle esigenze formative dei medici specializzandi, propone annualmente al Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia la nomina dei tutori.

L'incarico di tutore viene svolto a titolo gratuito.

Ai sensi dell'articolo 38 comma 5 del D.lgs. 368/99 l'attività tutoriale costituisce specifico titolo da considerare per il conferimento di incarichi di direzione di struttura.

## Articolo 5

### *Impegno assistenziale*

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale lo stesso è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

La partecipazione alle attività assistenziali del medico in formazione specialistica deve risultare dalla documentazione ufficiale, con la qualifica di "medico in formazione specialistica" chiaramente espressa.

## Articolo 6

### *Impegno orario*

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, indicato in trentotto ore settimanali, comprensivo delle ore di lezione che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi.



L'impegno orario viene distribuito in cinque o sei giorni lavorativi settimanali, in relazione alla tipologia e alle specifiche esigenze delle Unità Operative. Il medico in formazione è tenuto in ogni caso ad allontanarsi dalla struttura sanitaria dopo dodici ore di lavoro consecutive.

L'impegno orario dei medici in formazione specialistica è soggetto a rilevazione, con le stesse modalità previste per il personale medico strutturato, con oneri di rilevazione a carico dell'Ente Ecclesiastico "Miulli". La rilevazione dell'orario deve avvenire in modo automatico sotto la responsabilità dei tutori che devono tempestivamente segnalare eventuali assenze al Direttore della Scuola per i conseguenti adempimenti.

L'Ente Ecclesiastico "Miulli" provvede all'invio mensile a ciascuna Direzione delle Scuole di Specializzazione, al competente Settore I dell'Area Scuole di Specializzazione ed ai medici in formazione interessati, del riepilogo del numero delle ore settimanali realmente effettuate.

Il medico che non avrà ottemperato allo svolgimento del numero delle ore previste, sarà invitato a completare l'impegno orario attraverso idonee attività di recupero da concordare d'intesa con il tutor e con la direzione della U.O. di afferenza, entro tre mesi.

## **Articolo 7**

### *Assenze per malattia e gravidanza*

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, deve essere recuperata al termine della durata annuale del contratto.

Le assenze connesse a tali impedimenti devono essere tempestivamente comunicate a cura dell'interessato alla Direzione della Scuola, al Direttore dell'Unità Operativa di afferenza e al Settore I dell'Area Scuole di Specializzazione, allegando la documentazione utile a giustificare l'assenza (certificazione di malattia o gravidanza ecc).

Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

## **Articolo 8**

### *Assenze per motivi personali*

Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.



A tal fine il medico in formazione specialistica produce idonea richiesta di assenza per motivi personali alla Direzione della Scuola di Specializzazione di appartenenza che, acquisito il parere della Direzione della Unità Operativa di afferenza del medico, provvede ad autorizzarla e ad inviare copia della stessa autorizzazione alla Direzione Sanitaria dell'Ente Ecclesiastico "Miulli" e al competente Settore I dell'Area Scuole di Specializzazione.

## **Articolo 9**

### *Accesso alle strutture logistiche di supporto*

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente, ed alle altre strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale dell'Ente Ecclesiastico "Miulli".

L'Ente Ecclesiastico "Miulli" provvede altresì alla fornitura e al lavaggio dei camici, nonché a dotare i medici in formazione specialistica dei necessari strumenti di identificazione (cartellino con foto-tesserino di riconoscimento).

## **Articolo 10**

### *Copertura assicurativa*

L'Ente Ecclesiastico "Miulli" per il periodo in cui il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale nonché alla copertura assicurativa INAIL.

## **Articolo 11**

### *Sorveglianza sanitaria*

Ai medici in formazione specialistica che afferiscono all'Ente Ecclesiastico "Miulli" si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e le previsioni sulla sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998, con oneri a carico dell'Azienda.

## **Articolo 12**

### *Norme finali*



Per l'attuazione della presente convenzione non consegirà per le parti alcun onere finanziario oltre quelli previsti dalla convenzione stessa. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle istituzioni contraenti.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bari.

Le parti stabiliscono che il presente protocollo abbia durata triennale, a partire dall'anno accademico 2008/09.

Alla scadenza del triennio, il presente protocollo attuativo si ritiene tacitamente rinnovato, di anno accademico in anno accademico, con possibilità di disdetta, da inviarsi tre mesi prima della scadenza.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.


Il presente atto, redatto in duplice originale, uno per l'Università ed uno per l'Ente Ecclesiastico "Miulli", è registrato in caso d'uso.

Bari, 04 agosto 2009

Per l'Università di Bari

Prof. Antonio Quaranta

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia



Per l'Ente Ecclesiastico "Miulli"

Monsignor Mario Pacello

Direttore Generale

